

2018-42058 (126)

Direzione Ambiente, Verde e Protezione Civile
Area Ambiente
Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali

CITTÀ DI TORINO
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. Cronologico 89
approvata il 02.05.2018

OGGETTO: Variante n. 318 al P.R.G. – Area in Torino via Pianezza 256/258. Verifica di assoggettabilità al processo di valutazione ambientale strategica – verifica di compatibilità con il Piano di Classificazione Acustica.

Con deliberazione in data 22 dicembre 2009 (n. mecc. 2009 09678/009) la Giunta Comunale proponeva al Consiglio Comunale di adottare la variante parziale n. 204 al vigente Piano Regolatore Generale di Torino, ai sensi dell'art. 17, comma 7, della L.U.R., concernente il complesso immobiliare sito in via Pianezza n. 256-258.

Con determinazione del Dirigente del Settore Ambiente e Territorio cronologico n. 422 del 22 dicembre 2009, la Variante parziale 204 al P.R.G. – “area sita in via Pianezza nn. 256/258”, veniva esclusa con prescrizioni, ai sensi dell'art. 12, del D. Lgs 152/2006 e s.m.i., e come previsto dalla D.G.R. 9 giugno 2008 n. 12-8931, dallo svolgimento delle successive fasi di valutazione della procedura di VAS (Valutazione Ambientale Strategica).

La Variante Parziale n. 204 al P.R.G. risulta decaduta ai sensi dell'art. 34, comma 5 del regolamento del Consiglio Comunale.

La Direzione Urbanistica e Territorio – Servizio Pianificazione, con nota Prot. n. 2003, in data 20 luglio 2017 (protocollo Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali Prot. n. 6610 del 21 luglio 2017), trasmetteva all'Autorità Competente per la VAS la documentazione comprensiva dei documenti tecnico ambientali, relativa alla variante in oggetto indicata, proposta in nuova sostituzione della variante parziale n. 204.

In riferimento alla procedura in materia di VAS, introdotta con l'entrata in vigore delle disposizioni di cui alla D.G.R. n. 25-2977 del 29 febbraio 2016, l'Autorità Competente, al fine di acquisire il prescritto parere sulla completezza e coerenza con i principi generali di adeguatezza della documentazione trasmessa, convocava con nota Prot. n. 6995 del 1° agosto 2017 apposita seduta dell'Organo Tecnico Comunale in data 7 agosto 2017; l'O.T.C. evidenziava la necessità di procedere ad integrazioni documentali che venivano formalmente richieste con nota prot. n. 7426 dell'11 agosto 2017.

In esito alle integrazioni documentali richieste nella fase preistruttoria dall'O.T.C. e facendo seguito alla documentazione ambientale integrativa trasmessa in data 11 ottobre 2017 dallo Studio Tecnico Giuglaro – Turrini Ingegneri Associati (protocollo Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali Prot. n. 9359 del 20 ottobre 2017), il Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali comunicava la completezza e coerenza con i principi generali di adeguatezza della documentazione pervenuta (nota Prot. n. 9918 inviata all'Area Urbanistica il 10 novembre 2017).

La Direzione Urbanistica e Territorio – Servizio Pianificazione - con nota prot. 330, in data 30 gennaio 2018 (Prot. n. 1065 del 2 febbraio 2018 - Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali), trasmetteva la determinazione dirigenziale n. cron. 10 approvata il 22 gennaio 2018 (n. mecc. 2018-40274/009), con la quale il dirigente dell'Area Urbanistica formalizzava la completezza dei documenti di variante per l'avvio della fase di verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica.

Gli insediamenti per il quale si vuole procedere alla variante urbanistica sono ubicati in via Pianezza nn. 256/258 e comprendono una porzione dell'area ex ENEL di proprietà delle NOVAGEST S.r.l. L'area in oggetto è ubicata, ai sensi del PRGC vigente, in "Zona Urbana consolidata mista" con indice di edificabilità fondiario 1,00 mq. S.L.P./ mq. S.F., e in Area normativa "Servizi pubblici S - Attrezzature e impianti tecnologici (t)".

La destinazione urbanistica riconosce di fatto la destinazione d'uso in atto al momento dell'approvazione del Piano Regolatore Generale, essendo in allora l'area stessa utilizzata, in proprietà, dall'ENEL, per impianti attinenti l'esercizio svolto da detta Società. La superficie fondiaria totale del lotto di proprietà dell'attuatore è pari a circa 21.120 m².

L'ipotesi proposta consiste in una variante di PRG che modifichi la destinazione prevista per l'area in oggetto da area normativa destinata a "Servizi pubblici S - Attrezzature e impianti

tecnologici (t)” a “Zona Urbana di Trasformazione”. In particolare il progetto di variante urbanistica prevede:

- una riduzione dell'indice territoriale massimo da 0,7 mq. SLP/mq.ST a 0,5 mq. SLP/mq.ST;
- conseguentemente la SLP massima sviluppabile sul lotto si è ridotta da mq. 14.784 a mq. 10.560;
- viene ridotto il numero dei piani del nuovo fabbricato da 6 a 4 pft.;
- sono stati eliminati tutti i parcheggi a raso collocati su aree cedute/assoggettate;
- tutti i parcheggi richiesti dalle leggi vigenti sono stati collocati nel piano interrato delle superfici fondiarie private;
- tutte le aree cedute pertanto possono essere destinate a verde in piena terra, creando così possibili collegamenti con il parco retrostante.

La variante prevede inoltre la contestuale modifica della destinazione urbanistica delle aree esterne al perimetro della ZUT da Servizi pubblici lett. “t” a lettera “v” avendo riscontrato alcune inesattezze grafiche sulla tavola di Azzonamento riconducendo le destinazioni urbanistiche assegnate alle aree in coerenza all’assetto proprietario e alle destinazioni in essere.

Atteso che:

- ai sensi dell’articolo 3bis L.r. 56/77, per gli strumenti di pianificazione di cui alla medesima legge, se non diversamente specificato, la VAS, ai sensi e nel rispetto della normativa in materia, si svolge in modo integrato con le procedure previste dalla stessa legge regionale 56/77, sulla base di idonea documentazione tecnica predisposta dal soggetto proponente il piano e tenendo conto delle risultanze emerse dalla consultazione dei soggetti competenti in materia ambientale e dai contributi del processo partecipativo;
- ai sensi del comma 11 dell’articolo 17 della L.r. 56/77 e s.m.i.:

l’Amministrazione responsabile dei procedimenti di cui al medesimo articolo svolge il ruolo di autorità competente per la VAS, purché dotata della struttura di cui all'articolo 3 bis, comma 7 (struttura con specifica competenza in materia di tutela, protezione e valorizzazione ambientale, istituita ai sensi della normativa regionale vigente);

i provvedimenti in merito alla VAS sono formulati sulla base dei contributi espressi dai soggetti con competenza ambientale in sede di conferenza;

- l'Amministrazione della Città di Torino è dotata dell'Organo Tecnico Comunale, ovvero di propria struttura con specifica competenza in materia di tutela, protezione e valorizzazione ambientale, istituita ai sensi della L.r. 40/98, da ultimo ridefinito con la Deliberazione della Giunta Comunale 8 gennaio 2014 (n. mecc. 2014 00016/126) nella quale, inoltre, è stata individuata nella Direzione Ambiente, ora Direzione Ambiente Verde e Protezione Civile – Area Ambiente, la funzione di Autorità Competente in materia di VIA e di VAS e attribuita, all'interno della predetta Area Ambiente la responsabilità del procedimento di VIA e di VAS al Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali;
- ai sensi dell'articolo 9 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., l'Autorità Competente, ove ritenuto utile indice una o più conferenze di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge n. 241 del 1990 al fine di acquisire elementi informativi e le valutazioni delle altre autorità pubbliche interessate;

con nota Prot. n. 1903 del 01.03.2018, il Dirigente del Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali della Città di Torino, indiceva la conferenza dei servizi decisoria, ai sensi dell'art. 14, c. 2, legge 241/1990 e s.m.i. da effettuarsi in forma simultanea e in modalità sincrona ex art. 14 ter, medesima legge, invitando a partecipare alla relativa seduta fissata per la data del 15 marzo 2018, l'ARPA – Direzione Prov.le di Torino, la Città Metropolitana di Torino – Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali, l'ASL TORINO 1 – Servizio Igiene del Territorio ed i componenti l'Organo Tecnico Comunale (come individuati dalla Deliberazione della Giunta Comunale 8 gennaio 2014 – n. mecc. 2014 00016/126).

L'avvio del procedimento è stato reso noto mediante pubblicazione sull'Albo Pretorio on line della Città di Torino alla sezione Avvisi Pubblici e altri Documenti, in data 1 marzo 2018, all'indirizzo:

<http://www.comune.torino.it/albopretorio/>

e sul sito web del servizio Adempimenti Tecnico Ambientali all'indirizzo:

<http://www.comune.torino.it/ambiente/vas/>

Nel corso della seduta della conferenza dei servizi in data 15 marzo 2018, come da verbale allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale (Allegato n. 1), sono state acquisite informazioni sulla variante urbanistica e si è dato conto degli obiettivi ambientali

dichiarati, nonché della coerenza alle prescrizioni già formulate nel provvedimento di verifica di assoggettabilità con esclusione dalla VAS relative alla variante n. 204 poi decaduta.

Preso atto dell'assenza in conferenza del contributo della Città Metropolitana di Torino – Servizio Tutela e Valutazioni Ambientale, trascorsi i termini di cui al comma 2, art. 14 ter lo stesso è da ritenersi rilasciato in forma di assenso implicito, ai sensi del comma 7, art. 14 ter, della Legge n. 241/1990 e s.m.i.

Pertanto:

- visti gli indirizzi operativi per l'applicazione delle procedure in materia di V.A.S. di piani e programmi definiti nella D.G.R. 29 febbraio 2016 n. 25-2977;
- visti e considerati i pareri e contributi pervenuti dagli Enti competenti in materia ambientale individuati e consultati;
- visti e considerati i pareri e contributi formulati, nel tramite dei Servizi ad essi sottoposti, dai componenti dell'Organo Tecnico comunale;
- sentito ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. il Servizio competente nella sua funzione di Autorità Procedente;
- considerato che, sulla scorta del rapporto preliminare di verifica preventiva della assoggettabilità alla procedura di VAS presentato, è ragionevole ipotizzare che la variante non produca impatti ambientali significativi;

si ritiene che la variante in oggetto sia da escludere dalle successive fasi di valutazione della procedura di Valutazione Ambientale Strategica.

Infine:

premesso che l'art. 14 della L.R. 56/1977, come novellato dalla L.R. 3/2003, prescrive che in caso di VAS la relazione di compatibilità delle aree oggetto di nuova previsione o di trasformazione con la classificazione acustica predisposta ai sensi della normativa regionale in materia di inquinamento acustico, è analizzata e valutata nell'ambito di tale procedura;

richiamato l'art. 11 delle N.T.A. del Piano di Classificazione Acustica della Città di Torino;
richiamati i contenuti della variante urbanistica;

esaminati i documenti di verifica di compatibilità con il Piano di Classificazione Acustica PCA della Città di Torino (approvato con D.C.C. 2010 06483/126 del 20 dicembre 2010), che accompagnano il rapporto preliminare di verifica di assoggettabilità alla VAS;

si condivide il giudizio di compatibilità e, pertanto, si ritiene la variante in oggetto compatibile con la classificazione acustica stabilita dal PCA vigente, con contestuale revisione;

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267;

Visto l'art. 74 dello Statuto della Città;

Visto l'art. 36 del Regolamento di Contabilità;

Viste:

la parte II del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

la Legge Regionale 40/98 e s.m.i.;

la Legge Regionale 56/77 e s.m.i.;

la D.G.R. 29 febbraio 2016 n. 25-2977;

la Legge 241/90 e s.m.i.;

la Deliberazione Giunta Comunale 8 gennaio 2014 mecc. n. 2014 00016/126, esecutiva dal 23 gennaio 2014;

esaminato il rapporto preliminare di verifica preventiva della assoggettabilità alla procedura di VAS;

richiamati i pareri degli Enti competenti in materia ambientale nonché i pareri e contributi dell'Organo Tecnico comunale come formulati e pervenuti;

vista la compatibilità con il Piano di Classificazione Acustica vigente;

DETERMINA

per i motivi espressi in narrativa, che qui si ritengono interamente riportati:

1. di escludere dalla fase di valutazione della VAS, ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs 152/2006 e s.m.i. e come previsto dalla L.R. 56/77 e s.m.i. e dalla D.G.R. 29 febbraio 2016, n. 25 – 2977, la Variante n. 318 al P.R.G. – Area in Torino via Pianezza 256/258, subordinatamente

alle seguenti prescrizioni, da recepirsi in sede di strumentazione urbanistica esecutiva e progettazione degli interventi:

- a) siano adottate le azioni di sostenibilità ambientale previste ed esplicitate nel rapporto preliminare di verifica di assoggettabilità alla VAS, anche in esito alle prescrizioni già formulate con D.D. cron. n 422 del 22 dicembre 2009, avente ad oggetto: Variante parziale n. 204 al P.R.G. – “area sita in via Pianezza nn. 256/258”, - Verifica di assoggettabilità al processo di valutazione ambientale, coerentemente con gli obiettivi ambientali assunti ai sensi dell’art. 3 bis della L.R. 56/7/ e s.m.i.
- b) richiamati gli adempimenti di cui all’art. 28 delle N.U.E.A. del P.R.G., sia presentato il Piano delle Indagini per la Valutazione della Qualità Ambientale della matrice suolo delle aree interessate, da portarsi all’approvazione dal competente Ufficio Bonifiche della Città;
- c) ai sensi della D.G.R. 18 Dicembre 2012, n. 46-5100 “Identificazione degli elenchi, Black List, delle specie vegetali esotiche invasive del Piemonte e promozione di iniziative di informazione e sensibilizzazione” negli interventi di realizzazione delle aree verdi non dovranno essere utilizzate specie alloctone ed invasive;
- d) ai sensi del Regolamento Comunale n. 318 per la tutela dall’inquinamento acustico, la valutazione previsionale di impatto acustico dovrà considerare e mitigare i potenziali impatti acustici delle nuove attività, degli impianti e del traffico indotto sugli esistenti ricettori residenziali;
- e) ai sensi dell’art. 5 comma 3 delle NTA del Piano di Classificazione Acustica, l’attuazione dovrà avvenire nel rispetto dei limiti previsti dal Piano, realizzando ove necessario interventi di risanamento acustico;

inoltre, per la migliore tutela dell’interesse pubblico, al fine di contenere gli impatti previsti si ricorda che dovrà:

- a) prevedersi per la nuova edificazione il raggiungimento del livello ITACA per edifici commerciali e non residenziali pari ad almeno 2,5, o un dimostrabile

livello equivalente di un differente sistema di analisi multicriteria per la valutazione e sostenibilità ambientale degli edifici, al fine adottare l'utilizzo di tipologie e tecniche costruttive ed impiantistiche volte a favorire le prestazioni dell'edificio in termini di contenimento del fabbisogno energetico nonché di efficienza energetica e nell'uso delle risorse;

- b) adottarsi soluzioni tecniche che, conformemente agli indirizzi assunti dalla Città, consentano di mitigare gli scenari rispetto ai fenomeni di isola di calore, aumento della temperatura, isolare naturalmente le strutture e assorbire e drenare le acque meteoriche (adattamento ai cambiamenti climatici - Mayors Adapt);
- c) per gli interventi previsti sulle aree da cedere alla Città e su quelle assoggettate ad uso pubblico, saranno da adottarsi (per quanto applicabile) il Protocollo degli Acquisti Pubblici Ecologici (APE) ed i Criteri Minimi Ambientali (CAM) ministeriali, come ad esempio l'acquisto di piante ornamentali, gli impianti di irrigazione, l'ammendante del suolo, gli apparecchi di illuminazione pubblica, la progettazione di impianti di illuminazione pubblica, l'approvvigionamento di energia elettrica, gli aspetti sociali, ecc. I riferimenti del Protocollo APE e degli Allegati/CAM sono consultabili sul sito istituzionale della Città di Torino alla sezione "ambiente e verde"; "informambiente"; "acquisti pubblici ecologici";
- d) valutarsi l'estensione agli interventi privati, in quanto possibile, dei criteri del GPP (allegati APE e CAM) al fine di integrare considerazioni in merito al Life Cycle Cost dei materiali nelle aree suddette;

2. per quanto indicato nella verifica di compatibilità con il Piano di Classificazione Acustica – PCA della Città di Torino (approvato con D.C.C. 2010 06483/126 del 20 dicembre 2010), che accompagnano il rapporto preliminare di verifica di assoggettabilità alla VAS, di condividere il giudizio di compatibilità e, pertanto, di ritenere la Variante in oggetto compatibile con la classificazione acustica stabilita dal PCA vigente, con contestuale revisione, che ai sensi dell'art. 6 della L.R. 52/2000 dovrà essere approvata con delibera consiliare, nel quadro delle procedure della variante in oggetto;

3. di dare atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 147 – bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica favorevole;
4. di procedere alla pubblicazione per giorni 15 della presente determinazione all'Albo Pretorio on line all'indirizzo: <http://www.comune.torino.it/albopretorio/> e sul web all'indirizzo <http://www.comune.torino.it/ambiente/vas;>
5. di informare che, avverso il presente provvedimento è possibile, per chiunque vi abbia interesse, esperire ricorso al T.A.R. del Piemonte, entro 60 giorni dalla conoscenza dell'atto.

Torino, 2 MAG. 2018

IL DIRIGENTE
Del Servizio Adempimenti
Tecnico Ambientali
Ing. Claudio Beltramino



Allegati:

- Allegato n. 1 - verbale conferenza dei servizi in data 15 marzo 2018.

